

STATUTO

LA CISILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GORIZIA GO VIALE XXIV
MAGGIO 5

Numero REA: GO - 51334

Codice fiscale: 00422680314

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

DOTT. TANIA ANDRIOLI
NOTAIO IN PALMANOVA

Allegato "B" al n. 40.421 di Raccolta
LA CISILE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1 - Costituzione

È costituita una società cooperativa con la denominazione

"La Cisile Società Cooperativa sociale - ONLUS".

Articolo 2 - Sede

La sede legale della società cooperativa è posta nel Comune di Gorizia (GO).

Le operazioni di trasferimento della sede legale in un Comune non appartenente alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono di competenza dell'assemblea straordinaria.

È attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2519, primo comma, e 2365, secondo comma, del codice civile, la facoltà di trasferire la sede legale in un Comune appartenente alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, modificando lo statuto, come pure la facoltà di istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la facoltà di aprire filiali, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi.

Articolo 3 - Durata

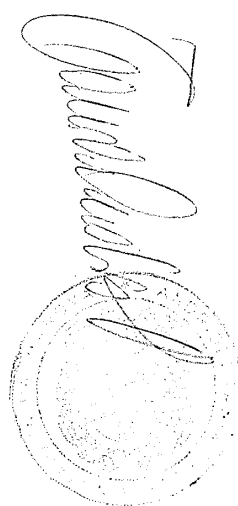
La società cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria prima della scadenza del termine stesso.

Articolo 4 - Scopi ed oggetto

Scopi sociali e mutualistici

La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, e successive modificazioni ed integrazioni, alla L.R. F.V.G. 20/2006 ed alle altre disposizioni applicative, non ha scopo di lucro in quanto il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale delle persone, soprattutto se deboli.

"La Cisile Società Cooperativa Sociale - ONLUS" si ispira nei contenuti e nei metodi alla dottrina sociale della Chiesa cattolica che pone la solidarietà cristiana a fondamento di ogni opera finalizzata ad un autentico sviluppo dell'uomo e della donna e alla realizzazione di una società che rispetti e promuova la persona umana in tutte le sue dimensioni, anche attraverso la promozione e la



salvaguardia dell'ambiente naturale ed architettonico come mezzo di mantenimento e prevenzione dello stato di salute.

Per l'efficace realizzazione di tale scopo, considerata la necessità dei sottoindicati ambiti di intervento, la Cooperativa si propone di seguire le persone in tutte le fasi di reintegrazione nella comunità locale, attraverso l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti disponibili sia gestendo servizi di carattere socio-sanitario, assistenziale ed educativo, che svolgendo attività volte alla promozione e all'inserimento lavorativo così come previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 1 della Legge 381/91, considerando, per l'effettivo raggiungimento degli scopi perseguiti, il necessario collegamento funzionale fra le attività di tipo a) e di tipo b) e comunque nel rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge, anche di natura amministrativa, prevedendo a tale proposito la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla vigente normativa.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Nella cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci basate sul genere, la razza, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, politiche o sindacali o l'orientamento sessuale.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei/delle soci/ie e lo sviluppo socioeconomico e culturale delle comunità, si impegna a cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale delle province di Udine e Gorizia, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto

DOTT. TANIA ANDRIOLI
NOTAIO IN PALMANOVA

dei/delle soci/ie lavoratori/lavoratrici -
l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci/ie alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A norma della legge n. 142/01 e successive modificazioni il/la socio/a di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa può sempre operare anche con i/le terzi/e non soci/ie.

La Cooperativa intende infine perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei/delle soci/ie, si propone quale oggetto caratterizzante l'organizzazione e la gestione di servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività.

In relazione a ciò, la Cooperativa potrà svolgere, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, le seguenti attività:

A1) verso le persone anziane:

- attività e servizi di assistenza domiciliare, attività di preparazione e distribuzione di pasti caldi a domicilio;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, case di riposo nonché servizi integrati per residenze protette ed assistenziali;
- servizi e centri di riabilitazione;
- centri diurni ed altre strutture con carattere animante e finalizzate al miglioramento della qualità della vita nonché altre iniziative, per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale.

A2) verso le persone con disabilità fisiche, psi-

chiche e sensoriali:

- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e/o residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso le istituzioni scolastiche e formative o altre strutture di accoglienza

- promozione e realizzazione, anche mediante gestione diretta, di opportunità di autonomia abitativa, lavorativa e sociale

A3) verso i/le minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza:

- assistenza domiciliare rivolta ai minori inseriti in nuclei familiari problematici;

- strutture residenziali intermedie (gruppi famiglia - gruppi appartamento);

- centri diurni, soggiorni climatici ed altre strutture con carattere di animazione e di ricreazione;

- doposcuola, scuole estive, asili nido, scuole materne ed altre strutture di carattere educativo.

- promozione e realizzazione, anche mediante gestione diretta, di opportunità di autonomia abitativa, lavorativa e sociale

A4) verso le persone a rischio emarginazione:

- realizzazione e/o gestione di centri di accoglienza, centri diurni ed altre strutture a carattere assistenziale finalizzate al reinserimento sociale e all'integrazione.

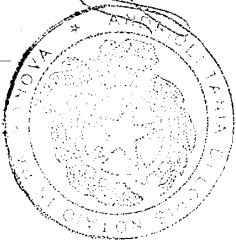
Nell'ambito delle predette attività la Cooperativa potrà:

- svolgere tutti i servizi necessari ed accessori alla realizzazione delle attività di cui al presente articolo;

- assumere lavori di cui sopra da enti pubblici, statali, parastatali, locali, da aziende private o da privati, sia direttamente che tramite organismi con aste pubbliche, licitazioni private ed altre forme di gare/procedure previste dagli ordinamenti;

- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali.

Ai fini dell'effettivo ed efficace completamento delle fasi assistenziali, socio-assistenziali ed educative dei soggetti svantaggiati utenti delle prestazioni di cui sopra, ed in particolare dei soggetti invalidi fisici, psichici e sensoriali e delle persone a rischi di emarginazione, la coope-



DOTT. TANIA ANDRIOLI
NOTAIO IN PALMANOVA

rativa, con modalità funzionalmente connesse alle predette fasi, intende inoltre promuovere attività di lavoro intese come partecipazione diretta all'impresa di tali soggetti (anche in qualità di soci/ie della cooperativa, in quanto possibile) secondo le specifiche possibilità individuali. A tal fine la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- B01) produzione, commercializzazione e vendita di prodotti artigianali anche provenienti dal riuso;
- B02) conduzione, secondo le norme di buona tecnica agraria, di fondi rurali acquisiti in proprietà, in concessione, in affitto, in comodato, in godimento o qualsivoglia altro titolo, ai fini della produzione in proprio, al suolo e fuori suolo, di prodotti agricoli di consumo per l'alimentazione umana ed animale;
- B03) gestione, anche nelle varie forme di soccida o al pascolo, di attività di allevamento del bestiame da latte, da carne, da lana, da pelliccia ed in generale da reddito e di qualsiasi altra specie animale, ivi compresa la selvaggina, nonché la gestione di attività di apicoltura;
- B04) trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti dalla propria attività e/o dei prodotti agricoli acquisiti da terzi, in prodotti agroalimentari derivati, ivi compresa la produzione di bevande tradizionali e di birra;
- B05) manipolazione, trasformazione, valorizzazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti dalla propria attività e/o dei prodotti agricoli acquisiti da terzi, e dei prodotti derivati da tali prodotti agricoli, come previsti nei punti precedenti;
- B06) gestione, in forma diretta o mediante affidamento a terzi, di spacci, negozi o punti di vendita comunque denominati, finalizzati all'immissione al diretto consumo dei prodotti agricoli, dei prodotti agroalimentari derivati e degli altri prodotti derivati ottenuti dalla propria attività nonché al commercio di prodotti agroalimentari acquisiti da terzi;
- B07) produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agro-alimentari e gastronomici;
- B08) gestione di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nonché gestione di servizi di ristorazione e/o somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, anche in sede ambulante, gestione di mense aziendali e di attività di catering nonché la gestione di attività comple-

Enzo Perini



mentari e di supporto alla somministrazione;
B09) gestione di servizi turistico-ricettivi e di ospitalità in genere, sia mediante la gestione di strutture ricettive e turistiche di qualsiasi tipo quali pensioni, locande, alberghi, case per ferie ed esercizi similari, che tramite la gestione di impianti turistici e di servizi collegati al turismo quali la gestione di campeggi, villaggi turistici, rifugi alpini, impianti di risalita ed impianti sportivi in genere.

B10) produzione, lavorazione ed assemblaggio, anche per conto di terzi, e commercializzazione di prodotti e semilavorati in genere dell'industria e dell'artigianato e lavori di falegnameria varia;

B11) Attività di pulizie civili ed industriali;

B12) Attività di giardinaggio e gestione aree verdi, sgomberi, traslochi e facchinaggio;

B13) organizzazione di attività spettacolistiche e culturali in genere nonché realizzazione di festival, fiere ed eventi culturali, musicali, teatrali ed enogastronomici e prestazione di servizi complementari e strumentali a tali attività;

B14) attività di asporto e recupero rifiuti;

B15) prestazione di servizi informatici, amministrativi, di progettazione ed elaborazione dati;

B16) esecuzione di lavori di gestione, custodia, manutenzione attrezzature sportive, culturali e ricreative;

B17) attività di serigrafia, tipografia, rilegatura, pubblicazione e distribuzione editoriale;

B18) prestazione di servizi di manutenzione e riparazione in genere di beni immobili, beni mobili, impianti e attrezzature nonché esecuzione di lavori edili relativi ad abitazioni private, imprese, enti pubblici ed enti privati di ogni genere e tipo.

In ordine alle attività sopra esposte la Cooperativa può partecipare a gare d'appalto, gestire servizi in concessione, stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per l'erogazione di prestazioni o servizi, nonché compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione di dette prestazioni e servizi.

La cooperativa, in quanto cooperativa sociale, si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 111-septies delle norme attuative e transitorie del codice civile.

La cooperativa, nel rispetto della normativa vigente, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie

DOTT. TANIA ANDRIOLI
NOTAIO IN PALMANOVA

necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potrà:

a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;

b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;

c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;

d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;

e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese e costituire reti di impresa per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative;

g) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei/delle soci/ie, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci/ie ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Tale sezione di attività dovrà essere conforme alle vigenti deliberazioni C.I.C.R. in materia, in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. 385/93 e alla conseguente normativa secondaria, e sarà discipli-



nata secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria ai sensi del successivo articolo 31 dello statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.

FUNZIONAMENTO MUTUALISTICO

Articolo 5 - Rapporto mutualistico e ristorni

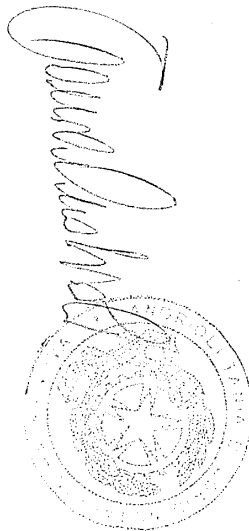
Il conferimento dell'opera dei/delle soci/ie lavoratori/lavoratrici ha ordinariamente luogo quale concreta attuazione del rapporto sociale intercorrente con la partecipazione alla cooperativa.

Il conferimento dell'opera dei/delle soci/ie lavoratori/lavoratrici è inoltre disciplinato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, ed alla Legge 142/2001 in particolare, secondo le altre forme stabilite dal regolamento interno, ivi comprese la forma subordinata, la forma autonoma o professionale, la collaborazione coordinata e continuativa nonché ogni altra forma. In tali casi il regolamento interno dovrà stabilire una specifica disciplina e remunerazione per ciascuna forma di prestazione dell'attività lavorativa da parte dei/delle soci/ie.

La remunerazione delle prestazioni dei/delle soci/ie lavoratori, tenuto conto della prevalente natura sociale del rapporto instaurato tra il/la socio/a lavoratore/lavoratrice e la cooperativa, nonché della preminenza dei risultati economici e dell'andamento gestionale ed economico della cooperativa stessa dovrà quindi essere compatibile con le risultanze del bilancio ed eventualmente compensata.

Il trattamento economico corrisposto ai/alle soci/ie lavoratori/lavoratrici durante l'esercizio sociale sarà pertanto rapportato alla quantità ed alla qualità delle effettive prestazioni di lavoro dagli stessi conferite alla cooperativa secondo i criteri fissati dallo specifico regolamento interno, approvato dall'assemblea dei/delle soci/ie ai sensi del presente statuto, che disciplinerà le modalità di prestazione dell'attività lavorative secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il trattamento economico corrisposto ai/alle soci/ie lavoratori/lavoratrici durante l'esercizio, anche in conformità al regolamento interno adottato, potrà essere quindi integrato nel corso ovvero al termine dell'esercizio stesso mediante il ristorno dell'avanzo o del disavanzo della gestione mutualistica che saranno determinati al netto di



DOTT. TANIA ANDRIOLI
NOTAIO IN PALMANOVA

tutti i costi e gli oneri di competenza, ivi compresi gli ammortamenti e gli oneri finanziari.

L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, a favore dei/delle soci/ie lavoratori, l'erogazione dei trattamenti economici previsti dall'articolo 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.

Al termine di ciascun esercizio, l'eventuale avanzo di ciascuna gestione mutualistica potrà essere ripartito tra i/le soci/ie interessati/e, a titolo di ristorno, in proporzione alla quantità e qualità di specifico scambio mutualistico posto in essere dal/la singolo/a socio/a nel corso dell'esercizio, secondo quanto stabilito dagli appositi regolamenti interni i quali - in via generale - debbono sempre considerare quanto previsto dagli articoli 2516 e 2545 - sexies del codice civile ed in particolare la parità di trattamento tra i/le soci/ie nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici e la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere.

In particolare, la ripartizione del ristorno tra i/le singoli/e soci/ie - lavoratori/lavoratrici in rapporto alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi potrà avere luogo sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica / professionalità;
- eventuale stato di disagio o svantaggio;
- compensi erogati;
- l'anzianità lavorativa quale socio/a lavoratore/lavoratrice;
- tipologia del rapporto di lavoro;
- produttività.

L'assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a ciascun/a socio/a secondo le seguenti modalità (da sole o combinate tra loro):

- a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;
- b) mediante l'emissione di nuove azioni di cui alla lettera a) del successivo articolo 16, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del codice civile;

c) mediante l'emissione di strumenti finanziari ai sensi di legge.

SOCI

Articolo 6 - Soci/ie

Soci/ie cooperatori/cooperatrici ordinari/ie

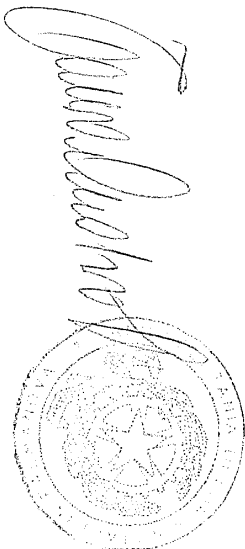
Il numero dei/delle soci/ie è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci/ie Cooperatori/Cooperatrici:

- le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato e che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che, in relazione alla loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali;
- le persone fisiche in situazioni di svantaggio che, in quanto anche solo potenziali utenti dei servizi sociali prestati dalla cooperativa, in relazione alla loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali;
- le persone fisiche, con qualsiasi titolo professionale, che manifestino la volontà di esplicare in seno alla Cooperativa un'attività di volontariato che sia attinente agli scopi della cooperativa stessa; tali soci/ie assumono la denominazione di Soci/ie Volontari/ie ai sensi della Legge 381/91;
- gli elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 14 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del/la socio/a all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei/delle soci/ie, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci/ie coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.



DOTT. TANIA ANDRIOLI
NOTAIO IN PALMANOVA

I/Le soci/ie volontari/ie, il cui numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci, sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci/ie.

Il/La socio/a volontario/a non percepirà alcuna retribuzione o ristoro, sia dalla cooperativa sia dagli utenti dei servizi, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti per la totalità dei/delle soci/ie.

Nella gestione dei servizi sociosanitari ed educativi effettuati in applicazione dei contratti stipulati con le Pubbliche Amministrazioni, le prestazioni dei/delle soci/ie volontari/ie possono essere utilizzate solamente in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Salvo quanto previsto dal precedente primo comma, possono infine essere soci/ie cooperatori/cooperatrici anche le persone giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa e che intendano sostenere ed appoggiare la società nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Soci/ie cooperatori/cooperatrici speciali

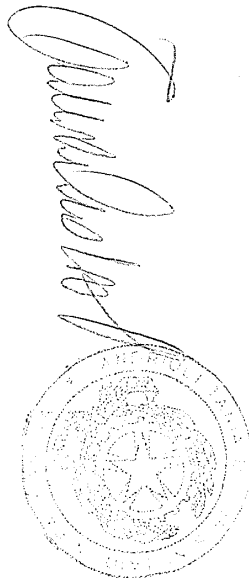
L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi/e soci/ie cooperatori/cooperatrici in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei/delle soci/ie speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei/delle soci/ie speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposi-



to regolamento, stabilisce:

a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del/la socio/a speciale;

b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai/Alle soci/ie speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal precedente articolo 5, anche in misura inferiore ai/alle soci/ie ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai/Alle soci/ie speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il/La socio/a appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri/e soci/ie.

Il/La socio/a appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore/amministratrice.

I/Le soci/ie speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I/le soci/ie speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il/la socio/a speciale è ammesso/a a godere i diritti che spettano agli/alle altri/e soci/ie cooperatori/cooperatrici a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli/ella abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio/a ordinario/a all'interessato/a, secondo le modalità e con gli

DOTT. TANIA ANDRIOLI
NOTAIO IN PALMANOVA

effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del/la socio/a speciale secondo i termini e le modalità previste dal successivo articolo 11. Costituiscono in particolare cause di esclusione del/la socio/a appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci/ie cooperatori/cooperatrici dal citato articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Soci/ie sovventori

Possono acquisire la qualifica di soci/ie sovventori le persone fisiche e giuridiche, salvo il caso di cui al primo comma del presente articolo, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, che intendano effettuare, attraverso la sottoscrizione di azioni nominative, conferimenti per la costituzione e l'incremento dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale.

In sede di ripartizione degli utili la remunerazione della partecipazione dei/delle soci/ie sovventori può essere maggiorata fino al 2% (due per cento) in più rispetto a quella stabilita per gli/le altri/e soci/ie.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei/delle soci/ie sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, per l'intero valore nominale, e sono postergate nella copertura delle perdite, rispetto alla partecipazione dei/delle soci/ie cooperatori/cooperatrici.

Disposizioni generali

Il domicilio dei/delle soci/ie per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa, ivi compreso l'eventuale indirizzo P.E.C. o e-mail per le comunicazioni previste dal presente statuto, sarà quello indicato nel libro dei soci. Il/La socio/a è obbligato/a a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio ovvero del proprio indirizzo P.E.C. o e-mail.

Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto ovvero dalla legge nella forma di lettera raccomandata A.R. potranno essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 7 - Ammissione

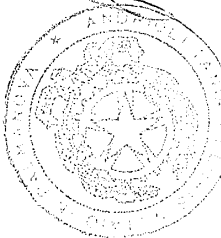
La domanda di ammissione a socio/a va indirizzata al Consiglio di Amministrazione e deve contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita nonché l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata o indirizzo e-mail ai fini dell'iscrizione sul libro dei soci, se trattasi di aspirante socio/a persona fisica;
- b) la denominazione, la sede legale e l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata o indirizzo e-mail ai fini dell'iscrizione sul libro dei/delle soci/ie nonché i dati di cui alla precedente lettera a) relativi al soggetto avente la legale rappresentanza se trattasi di aspirante socio/a persona giuridica o ente comunque diverso dalla persona fisica;
- c) il codice fiscale e l'eventuale numero di partita I.V.A.;
- d) l'attività svolta e le caratteristiche professionali e/o personali in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;
- e) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- f) l'ammontare delle azioni nominative, ordinarie o di sovvenzione, che si intende sottoscrivere;
- g) la qualifica di socio/a cooperatore, socio/a volontario/a o di socio/a sovventore che si intende rivestire;
- h) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- i) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al successivo articolo 29 del presente statuto;
- j) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione ai fini del coordinamento con le finalità mutualistiche del presente statuto.

Il/la socio/a sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Per le persone giuridiche la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e la stessa deve essere corredata da documentazione idonea a comprovarne i poteri e l'assenza dello stato di liquidazione, fallimento e concordato della Società.

L'ammissione di un nuovo/a socio/a è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata



DOTT. TANIA ANDRIOLI
NOTAIO IN PALMANOVA

all'interessato/a e annotata a cura degli amministratori/amministratrici nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli/alle interessati/e.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'eventuale diniego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Gli amministratori/amministratrici nella relazione al bilancio devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei/delle nuovi/e soci/ie.

Articolo 8 - Obblighi dei/delle soci/ie

Con l'ammissione in società il/la socio/a assume l'obbligo:

- a) di versare il capitale sociale sottoscritto nonché le eventuali somme previste dal successivo articolo 9;
- b) di mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nel regolamento interno;
- c) di partecipare all'attività sociale per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio/a;
- d) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima;
- e) di non svolgere attività concorrente con quella della cooperativa;
- f) di non essere socio/a in altre società, anche cooperative, che esercitino attività concorrenti con quelle della cooperativa né di prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti salva la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Adempimenti nuovi/e soci/ie

Al/Alla nuovo/a socio/a, oltre all'importo delle

Handwritten signature

azioni sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale in misura non superiore a cinque volte il valore unitario delle azioni come determinato nel presente statuto.

Le somme versate dal/dalla nuovo/a socio/a a titolo di tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfetaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il/la socio/a nuovo/a ammesso/a.

Il versamento del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre sei mesi dalla data della deliberazione di ammissione.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti del capitale sottoscritto dai/dalle soci/ie durante l'esistenza della Cooperativa.

Articolo 10 - Recesso

Il/La socio/a può recedere dalla cooperativa, salvo quanto disposto dal precedente articolo 7 per il/la socio/a sovventore, nei casi previsti dalla legge e qualora:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) sia in possesso di altri gravi e comprovati motivi.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

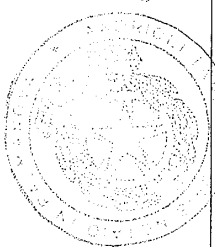
Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società a mezzo lettera raccomandata anche a mano.

Gli/le amministratori/amministratrici devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione e devono dare immediata comunicazione al/alla socio/a dell'accoglimento o del rigetto della domanda, qualora non sussistano i presupposti del recesso.

In quest'ultima ipotesi il/la socio/a può proporre

Handwritten signature



DOTT. TANIA ANDRIOLI
NOTAIO IN PALMANOVA

opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 29 entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato/a mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico.

Articolo 11 - Esclusione

L'esclusione dalla cooperativa è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare l'esclusione qualora il/la socio/a:

- a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;
- b) previa intimazione dell'organo amministrativo, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché delle altre somme determinate nel precedente articolo 9;
- c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza in violazione con quanto previsto dagli articoli 6 e 8 o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- e) violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la società;
- f) venga condannato/a con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità non renda perseguibile il rapporto sociale o che comunque siano incompatibili con le finalità e le attività della cooperativa;
- g) non adempia, senza giustificato motivo, previa intimazione dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa.

Costituiscono inoltre causa di esclusione, nei casi e con le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, la cessazione del rapporto di lavoro afferente la prestazione mutualistica nonché le situazioni di



grave inadempimento nell'espletamento dell'attività lavorativa come identificate dal medesimo regolamento interno.

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il/la socio/a, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, il Consiglio di Amministrazione, riscontrata la permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del/della socio/a.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al/alla socio/a il provvedimento di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.

Contro la deliberazione di esclusione il/la socio/a può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 29 entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

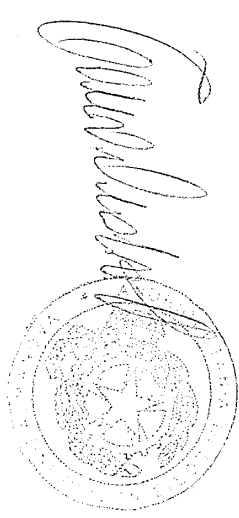
Articolo 12 - Decesso del socio/a persona fisica

In caso di morte del/la socio/a i rapporti sociale e mutualistico si sciolgono. Gli eredi o legatari del/la socio/a defunto/a hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni per l'importo effettivamente versato, secondo le disposizioni dell'articolo 14.

Gli eredi e legatari del/la socio/a deceduto/a dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale loro spettante, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli/le aventi diritto.

Gli/Le eredi o i legatari dovranno indicare, con le stesse modalità del comma precedente, quello/a di loro che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

Articolo 13 - Scioglimento di socio diverso da persona fisica



DOTT. TANIA ANDRIOLI
NOTAIO IN PALMANOVA

Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i/le liquidatori/liquidatrici hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa la restituzione delle azioni sottoscritte e liberate con le modalità e nella misura stabilite dal successivo articolo 14.

Articolo 14 - Rimborso delle azioni

I soci/ie receduti od esclusi e gli/le eredi o legatari del socio/a deceduto/a, nonché i soci diversi dalla persona fisica in stato di scioglimento, avranno diritto al rimborso delle azioni per l'importo effettivamente versato sulla base del valore effettivo delle stesse come risultante dal bilancio relativo all'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al/la socio/a.

I soci/ie receduti/e o esclusi/e e gli/le eredi o legatari del socio/a deceduto/a, nonché i soci diversi dalle persone fisiche in stato di scioglimento avranno diritto al solo rimborso delle azioni per l'importo effettivamente versato, eventualmente rivalutato a norma di legge e del presente statuto, oppure, in presenza di perdite, nella minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta con lettera raccomandata.

Il relativo pagamento dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al/la socio/a.

Il rimborso delle azioni assegnate al/la socio/a ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei/delle soci/ie receduti/e od esclusi/e o degli/delle eredi del/la socio/a deceduto/a, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

La cooperativa può in ogni caso compensare il de-

bito derivante dal rimborso delle azioni, come sopra determinato, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, il credito derivante da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall'articolo 1243 del codice civile.

AZIONI

Articolo 15 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di azioni sociali nominative del valore nominale ciascuna di Euro 103,29 (centotre virgola ventinove), detenute dai/dalle soci/ie cooperatori/trici;
- dalle azioni nominative trasferibili, del valore nominale ciascuna di Euro 100,00 (cento virgola zero), detenute dai/dalle soci/ie sovventori;
- dagli eventuali altri strumenti finanziari partecipativi attuati dalla cooperativa ai sensi di legge.

Il valore nominale complessivo delle azioni detenute da ciascun socio/a cooperatore/trice, diverso dal/la socio/a volontario/a al quale il presente limite minimo non è applicabile, non può essere in alcun caso inferiore ad Euro 619,24 (seicentodiciannove virgola ventiquattro), equivalenti a n. 6 (sei) azioni, né superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

I limiti massimi di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti e con riferimento ai/dalle soci/ie diversi/e dalle persone fisiche, ai soci/ie sovventori ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

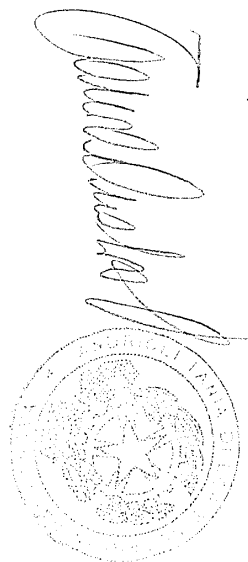
Articolo 16 - Azioni

È esclusa l'emissione dei titoli azionari.

Le azioni sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Il/La socio/a che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata precisando i requisiti dell'acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizza-



DOTT. TANIA ANDRIOLI
NOTAIO IN PALMANOVA

zione deve essere comunicato al/la socio/a entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il/la socio/a è libero/a di trasferire le azioni per le quali abbia richiesto l'autorizzazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio/ia.

Il provvedimento che nega al/al socio/a l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il/la socio/a, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 29.

Le azioni emesse a favore dei/delle soci/ie sovventori a fronte della costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e dai fondi per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono nominative e liberamente trasferibili.

Articolo 17 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

In tal caso, con regolamento interno approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune nonché alle assemblee speciali degli altri portatori di strumenti finanziari si applica quanto previsto dalle norme di legge ed in particolare dall'articolo 2541 del codice civile.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 18 - Esercizio sociale, bilancio ed utili
L'esercizio sociale decorre dal giorno primo gen-

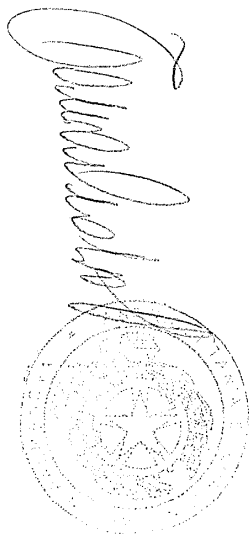


naio al giorno trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione, previa redazione dell'inventario, provvede alla redazione del bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:

- le indicazioni di incidenza della mutualità, a norma dell'articolo 2513 del codice civile;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del codice civile;
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'articolo 2545 del codice civile;
- i dati relativi all'attività svolta con i/le soci/ie e con i terzi, a norma dell'articolo 2545-sexies del codice civile;
- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.

Gli utili netti annuali d'esercizio saranno così destinati:

- a) almeno la quota obbligatoria prevista per legge al fondo di riserva legale indivisibile;
- b) la quota obbligatoria prevista per legge al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della L. 59/92;
- c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di ristorno anche mediante emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari;
- d) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;
- e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo articolo 34;
- f) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;



DOTT. TANIA ANDRIOLI
NOTAIO IN PALMANOVA

g) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).

I ristorni saranno ripartiti tra i/le soci/ie cooperatori/cooperatrici, in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno approvato ai sensi del successivo articolo 31.

Il dividendo ai/alle soci/ie cooperatori/cooperatrici potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

È fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai/alle soci/ie cooperatori/cooperatrici in misura superiore a due punti percentuali in più rispetto al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie.

Il dividendo ai/alle soci/ie sovventori potrà essere deliberato in misura non superiore a due punti percentuali in più rispetto a quello stabilito per i/le soci/ie cooperatori/cooperatrici.

Le riserve non possono essere ripartite tra i/le soci/ie né durante la vita della società né dopo il suo scioglimento.

ORGANI SOCIALI

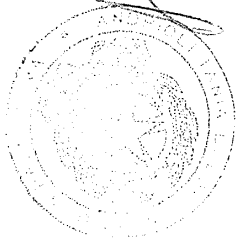
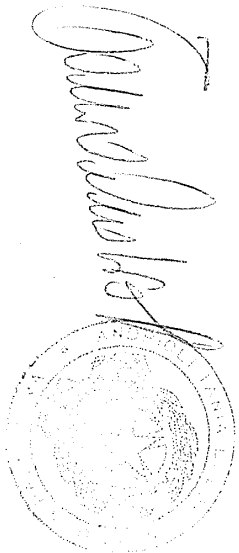
ASSEMBLEA

Articolo 19 - Assemblea e Convocazione

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei/delle soci/ie e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i/le soci/ie, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso previsto dalla legge.

L'Assemblea delibera in sede ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal/la Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso



dal comune della sede della società purché nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà effettuata mediante avviso scritto da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare per iscritto, anche a mezzo P.E.C. o e-mail all'indirizzo risultante sul libro dei soci, ai/alle soci/ie ed ai membri effettivi del Collegio Sindacale, se nominato, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà indicare l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché la data della eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nei commi precedenti, potrà usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i/le soci/ie l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2366 del codice civile.

È ammessa la possibilità che l'assemblea possa svolgersi mediante teleconferenza tra i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, così come specificati nell'avviso di convocazione.

Per la validità dell'assemblea in videoconferenza, è necessario che:

- sia consentito al/la Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al/la Segretario/a di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- a tutti i/le partecipanti sia consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il/la Presidente e dove deve pure trovarsi il/la Segretario/a della riunione, onde consentire la stesura e

DOTT. TANIA ANDRIOLI
NOTAIO IN PALMANOVA

la sottoscrizione del verbale nel relativo libro. Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, l'assemblea verrà dichiarata sospesa dal/la Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione

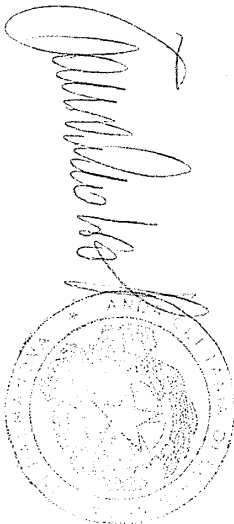
Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, potrà essere utilizzata dal/la Presidente e dal/la Segretario/a dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della teleconferenza.

Articolo 20 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per la approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, l'assemblea annuale potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Oltre all'approvazione del bilancio annuale, sono di competenza della assemblea ordinaria:

- a) le deliberazioni in ordine alla destinazione degli utili o alla copertura delle perdite;
- b) la nomina degli/delle amministratori/amministratrici, previa determinazione del numero, ed eventualmente del/la Presidente e dei/delle Vicepresidenti, dei/delle Sindaci/che e del/la Presidente del Collegio Sindacale, nonché, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) la determinazione della remunerazione, anche in forma di gettoni di presenza, da corrispondere agli/alle amministratori/amministratrici, ai/alle sindaci/che ed all'incaricato/a della revisione legale dei conti;
- d) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dal presente statuto, ivi compresi i regolamenti previsti dal punto n. 6 del primo comma dell'art. 2364 c.c.;
- e) l'approvazione dei programmi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- f) le deliberazioni sulla responsabilità degli/delle amministratori/amministratrici e dei/delle sindaci/che;
- g) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;



h) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dal presente statuto per il compimento di atti degli/delle amministratori/ amministratrici, ferma, in quest'ultimo caso, la responsabilità degli amministratori/amministratrici per gli atti compiuti.

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria è disciplinata dall'articolo 2541 del codice civile.

L'assemblea ordinaria si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei/delle soci/ie.

L'assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sulla proroga della durata della società, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri del/la liquidatore/liquidatrice e comunque su ogni atto comportante modifiche alle norme statutarie o riservato alla sua competenza dalla legge.

Articolo 21 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria e qualunque sia l'oggetto posto all'ordine del giorno, è valida, in prima convocazione, quando sono presenti tanti/e soci/ie che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i/le soci/ie ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei/delle soci/ie presenti e rappresentati/e.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei/delle soci/ie presenti e rappresentati/e all'assemblea ed aventi diritto di voto, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno ad eccezione

a) della nomina degli/delle amministratori/amministratrici che ha luogo a maggioranza relativa dei/delle votanti - nel senso che risulteranno comunque eletti/e coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti o, nel caso di voto per lista chiusa, che appartengano alle liste che abbiano conseguito il maggior numero di voti a prescindere dal raggiungimento del predetto quorum;

b) del caso di soppressione della clausola arbitrare di cui al successivo articolo 30 per il quale è sempre necessario il voto favorevole di alme-

DOTT. TANIA ANDRIOLI
NOTAIO IN PALMANOVA

no due terzi di tutti i/le soci/ie aventi diritto al voto;

c) del caso previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 33 per il quale è sempre necessario il voto favorevole di almeno la maggioranza di tutti i/le soci/ie aventi diritto al voto;

d) delle deliberazioni di fusione o scissione della società per le quali è sempre necessario il voto favorevole di almeno la maggioranza di tutti i/le soci/ie aventi diritto al voto;

e) delle deliberazioni di sostanziali modifiche all'oggetto sociale e di scioglimento anticipato della società per le quali è sempre necessario il voto favorevole di almeno la maggioranza di tutti i/le soci/ie aventi diritto al voto.

Articolo 22 - Diritto di voto
e rappresentanza all'assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti del capitale sociale sottoscritto.

Ciascun/a socio/a cooperatore/cooperatrice ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ai/Alle soci/ie sovventori, con disposizione contenuta nell'apposito regolamento interno, potranno essere attribuiti un numero di voti maggiore di uno, fino ad un massimo di cinque per ciascun/a socio/a, in relazione ed in proporzione all'ammontare dei conferimenti effettuati. I voti complessivamente attribuiti ai/alle soci/ie sovventori non possono in ogni caso superare la misura di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci.

L'attribuzione dei voti ai/alle soci/ie sovventori sarà comunque determinata con apposito regolamento interno da approvarsi ai sensi del successivo articolo 31.

Il/La socio/a diverso dalla persona fisica interviene all'assemblea tramite un proprio legale rappresentante ovvero un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro socio/a dallo stesso delegati.

I soci/ie che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente in assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un/una altro/a socio/ia, appartenente alla medesima categoria di cooperatore/cooperatrice o sovventore, che non sia amministratore/amministratrice o sindaco/a o dipendente



della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto al voto.

Ciascun/a socio/a può rappresentare solamente un/una altro/a socio/a sia nelle assemblee ordinarie che nelle assemblee straordinarie.

Alle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, può sempre partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Associazione di rappresentanza cui la cooperativa aderisce al momento dello svolgimento della stessa.

Articolo 23 - Deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal/la Presidente e dal/la Segretario/a o dal/la Notaio. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un/a Notaio.

I verbali delle assemblee debbono essere redatti secondo quanto stabilito dall'articolo 2375 del codice civile e quindi trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea di cui al punto numero 3 dell'articolo 2421 del codice civile.

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure dal/la Vicepresidente ovvero, in loro assenza, dalla persona designata, a maggioranza degli/dalle aventi diritto di voto intervenuti/e, dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario/segretaria verbalizzante, che può essere scelto anche tra i non soci/ie, è deliberata a maggioranza degli/delle aventi diritto di voto intervenuti/e. La nomina del/la Segretario/a non ha luogo quando il verbale è redatto da un/a notaio.

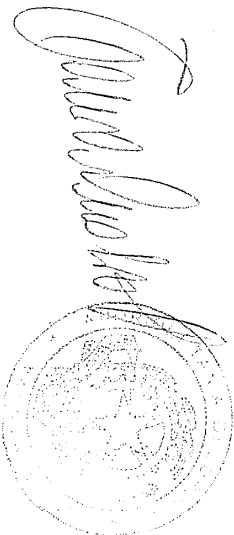
Le deliberazioni della assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai/dalle presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascuna/ socio/ia.

Consiglio Di Amministrazione

Articolo 24 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti, previa determinazione del numero, dall'assemblea ordinaria.

La maggioranza degli amministratori/amministratrici è scelta tra i/le soci/ie cooperatori/cooperatrici, ivi compresi i/le soci/ie volontari/ie, ovvero tra le persone indicate



DOTT. TANIA ANDRIOLI
NOTAIO IN PALMANOVA

dai/dalle soci/ie cooperatori persone giuridiche. Gli/Le altri/e amministratori/amministratrici possono essere scelti tra le altre categorie di soci/ie ed anche tra i/le non soci/ie.

Il Consiglio di Amministrazione deve sempre essere composto da almeno un terzo, eventualmente arrotondato per eccesso, di membri appartenenti al genere meno rappresentato.

Gli/le amministratori/amministratrici durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I/Le soci/ie sovventori possono essere nominati/e amministratori/amministratrici. La maggioranza degli/delle amministratori/amministratrici deve essere, comunque, costituita da soci/ie cooperatori/cooperatrici.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione, a seguito dell'adozione di uno specifico regolamento assembleare approvato ai sensi del punto 6 dell'articolo 2364 del codice civile, potrà essere anche stabilita la modalità del voto per lista chiusa.

Nel caso in cui venisse adottata la modalità di voto per lista chiusa il regolamento dovrà prevedere procedure di presentazione delle liste volte a tutelare l'accessibilità alle stesse di tutti/e i/le soci/ie nonché l'adeguata rappresentatività delle liste medesime in relazione alla compagine sociale.

Nel caso in cui venisse adottata una modalità di voto per lista il regolamento dovrà prevedere procedure di presentazione delle liste volte a tutelare l'accessibilità alle stesse di tutti/i soci/ie nonché la adeguata rappresentatività delle liste medesime in relazione alla compagine sociale.

Ai/alle componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai/alle componenti del Comitato Esecutivo, se nominato, potrà essere attribuito un compenso, anche sotto forma di gettoni di presenza, da determinarsi con deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria.

Spetta invece al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare, a norma del terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile, il compenso dovuto a quelli/e dei/delle suoi/sue componenti che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, con carattere conti-

Enzo Ferri

Enzo Ferri



nuativo, in favore della cooperativa. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori/amministratrici, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Ai/Alle Consiglieri/ere di Amministrazione potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato (nell'ambito del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che viene ad instaurarsi a norma di legge), da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa. Agli/alle amministratori/amministratrici compete comunque il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Laddove non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio elegge nel suo seno il/la Presidente ed uno/a o più Vicepresidenti che lo/la sostituiscono in caso di assenza od impedimento e che durano in carica per tutta la durata del loro mandato di amministratori/amministratrici, salva la possibilità di revoca da parte del Consiglio.

Il Consiglio può inoltre nominare un/una segretario/a, il quale può anche essere scelto di fuori dai suoi membri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno/a o più amministratori/amministratrici, gli altri provvedono a sostituirli/le con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori/amministratrici nominati/e dalla assemblea tra i/le soci/ie cooperatori/cooperatrici. Gli/le amministratori/amministratrici così nominati/e rimangono in carica sino alla prossima assemblea.

Se viene invece meno la maggioranza degli/delle amministratori/amministratrici nominati/e dalla assemblea, quelli/e rimasti/e in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei/delle mancanti. Gli/le amministratori/amministratrici così nominati/e scadono con quelli/e in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 25 - Funzionamento
del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal/la Presidente, od in sua assenza dal/la Vicepresidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata l'opportunità e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei/delle consiglieri/e.

Il Consiglio potrà riunirsi anche fuori dal Comune

DOTT. TANIA ANDRIOLI
NOTAIO IN PALMANOVA

ove è ubicata la sede sociale purché nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita, anche a mezzo P.E.C. o e-mail all'indirizzo risultante sul libro dei soci, a tutti gli/le amministratori/amministratrici ed ai/alle sindaci/che effettivi/e, se nominati/e, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

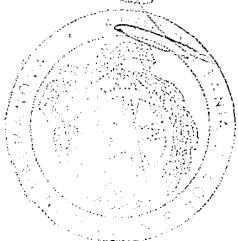
È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il/la Presidente ed il/la Segretario/a della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al/alla Presidente della riunione di accertare l'identità degli/delle intervenuti/e, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli/alle intervenuti/e di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il/la Presidente.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal/la Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, potrà essere utilizzata dal/la Presidente e dal/la Segretario/a, quale prova della presenza dei Consiglieri, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni assunte, la registrazione della teleconferenza.



Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli/delle amministratori/amministratrici in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei/delle presenti partecipanti al voto. In caso di parità di voti se gli/le amministratori/amministratrici votanti sono due la deliberazione si intende respinta mentre se gli/le amministratori/amministratrici sono più di due prevale il voto del/la Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 del codice civile, ad un comitato esecutivo, composto dal/la Presidente, dai/dalle Vicepresidenti e da alcuni/e dei suoi componenti, o ad uno o più amministratori/amministratrici delegati/e, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

La gestione della società cooperativa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Il Consiglio di Amministrazione è quindi investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione della società eccettuato solamente ciò che la legge espressamente riserva alla competenza inderogabile della assemblea.

Ai sensi degli articoli 2519, primo comma, e 2365, secondo comma, del codice civile alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono altresì attribuite, con l'osservanza della forma prevista dalla legge, le deliberazioni in materia di:

- a) trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché di istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- c) l'indicazione di quali tra gli/le amministratori/amministratrici hanno la rappresentanza della società;

DOTT. TANIA ANDRIOLI
NOTAIO IN PALMANOVA

d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Articolo 26 - Rappresentanza

Il/La Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli/Ella è perciò autorizzato ad inoltrare istanze in favore della società ed a riscuotere da pubbliche amministrazioni somme a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Egli/Ella rappresenta la società in giudizio, di fronte a terzi e può nominare avvocati e procuratori in qualunque grado e stato di giurisdizione. In caso di assenza od impedimento del/la Presidente, le sue mansioni spettano al/alla Vicepresidente.

È inoltre attribuita alla competenza degli/delle amministratori/amministratrici l'indicazione di quelli/e tra loro che, ulteriormente al/alla Presidente, e, ove previsto, disgiuntamente da quest'ultimo/a, abbiano la rappresentanza della società.

Prevvia deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il/la Presidente potrà delegare l'uso della firma sociale nonché la rappresentanza legale, purché per atti specifici e nelle forme di legge, ai/alle direttori/direttrici generali, ai/alle dipendenti della cooperativa ovvero, in casi eccezionali, a persone esterne alla medesima.

Collegio Sindacale - Revisione legale dei conti

Articolo 27 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito soltanto qualora ciò sia reso obbligatorio dalla legge ovvero qualora la nomina sia comunque deliberata dall'assemblea ordinaria.

In tali casi il Collegio Sindacale è composto da un/a Presidente, da due Sindaci/che Effettivi e da due Sindaci/che Supplenti, in possesso dei requisiti di legge, nominati/e dall'assemblea ordinaria che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.

Ai/alle componenti del Collegio Sindacale spetta comunque il rimborso delle spese documentate sostenute in relazione al loro incarico.

I/Le Sindaci/che durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il Collegio Sindacale, se nominato, ha tutte le competenze di legge ed esercita inoltre anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da Revisori Contabili iscritti nel

Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 28 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della cooperativa, fin tanto che la stessa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio ovvero non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, è esercitata, salva diversa deliberazione dell'assemblea, dal Collegio Sindacale, se nominato, i cui componenti, in tal caso, devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per tale funzione.

Non ricorrendo le condizioni di cui sopra, la revisione legale dei conti della cooperativa, se obbligatoria per legge, è esercitata da un/una Revisore Legale o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che sono incaricati e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 39/2010.

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o dell'incaricato/a della revisione legale dei conti di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un/a Presidente, da due Sindaci/che Effettivi e da due Sindaci/che Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;
 - l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti ad un/una Revisore Legale o ad una società di revisione;
- che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 29 - Collegio Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di/delle arbitri/e rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati/2 con le modalità di cui appresso, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci/ie o tra soci/ie e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da amministratori/amministratrici, liquidatori/liquidatrici o Sindaci/che, o nei loro confronti;



DOTT. TANIA ANDRIOLI
NOTAIO IN PALMANOVA

d) la clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci/ie, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei/delle nuovi/e soci/ie. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore/amministratrice, sindaco/a o liquidatore/liquidatrice è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli/le arbitri/e sono in numero di:

a) uno/a, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie.

Gli/le Arbitri/e sono scelti/e tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa.

In difetto di designazione, sono nominati dal/la Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci/ie è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/2003.

Gli/le Arbitri/e decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i/le soci/ie possono convenire di autorizzare gli/le Arbitri/e a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. Gli/le Arbitri/e decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi/esse proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli/le Arbitri/e fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi/e, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di

trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli/alle arbitri/e è valutata quale causa di esclusione del/la socio/a, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione e destinazione patrimonio

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2545 - duodecies del codice civile o da altre disposizioni di legge, i/le soci/ie, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, stabiliscono:

- il numero dei/delle liquidatori/liquidatrici e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori/liquidatrici;
- la nomina dei/delle liquidatori/liquidatrici, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei/delle liquidatori/liquidatrici.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei/delle liquidatori/liquidatrici si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

La società, con delibera dell'assemblea straordinaria dei/delle soci/ie, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al/la socio/a dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile.

In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:

- a) al rimborso degli eventuali conferimenti operati dai/dalle soci/ie sovventori a fronte dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale eventualmente costituiti a norma dell'articolo 4 della



DOTT. TANIA ANDRIOLI
NOTAIO IN PALMANOVA

Legge 59/92;

b) per l'eventuale rimanenza, al rimborso delle azioni sottoscritte ed effettivamente versate dai/dalle soci/ie, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo 18, nonché degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 18;

c) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 31 - Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i/le soci/ie determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica e lavorativa del/la socio/a, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali, i rapporti con i/le soci/ie sovventori, la disciplina degli strumenti finanziari, la disciplina della categoria speciale dei/delle soci/ie di cui al precedente articolo 6 e quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione della Assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico ricomprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516 nonché quelle previste da altre disposizioni di legge quali la Legge 142/2001.

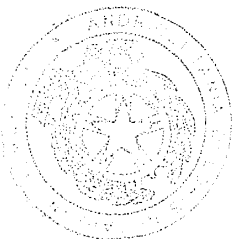
Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci/ie ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-sexies del codice civile, ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito dal precedente articolo 5.

Articolo 32 - Penali ai/alle soci/ie inadempienti

Il/la socio/a inadempiente agli obblighi statuari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente articolo 31 ed alle decisioni assunte dagli organi sociali potrà essere chiamato/a a versare una somma a titolo di penale che, in considerazione della natura

Gianni P...

Gianni P...



risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.

I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con delibera della Assemblea dei/delle soci/ie mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'assemblea, è di competenza del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al/alla socio/a inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Articolo 33 - Clausole Mutualistiche

Come anche indicato nel precedente articolo 4 del presente statuto la cooperativa, nel rispetto della mutualità, senza finalità di lucro, è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512-2514 del codice civile.

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai/alle soci/ie cooperatori/cooperatrici in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i/le soci/ie cooperatori/cooperatrici durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono pertanto inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.

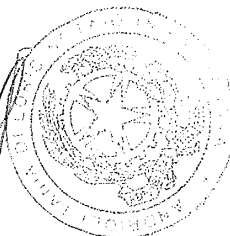
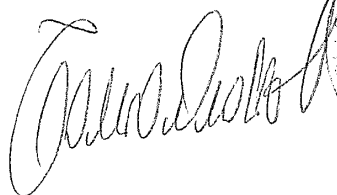
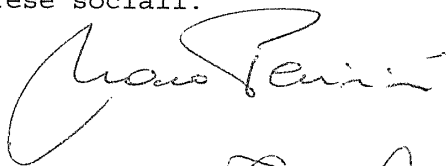
La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede di assemblea straordinaria e solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i/le soci/ie aventi diritto di voto.

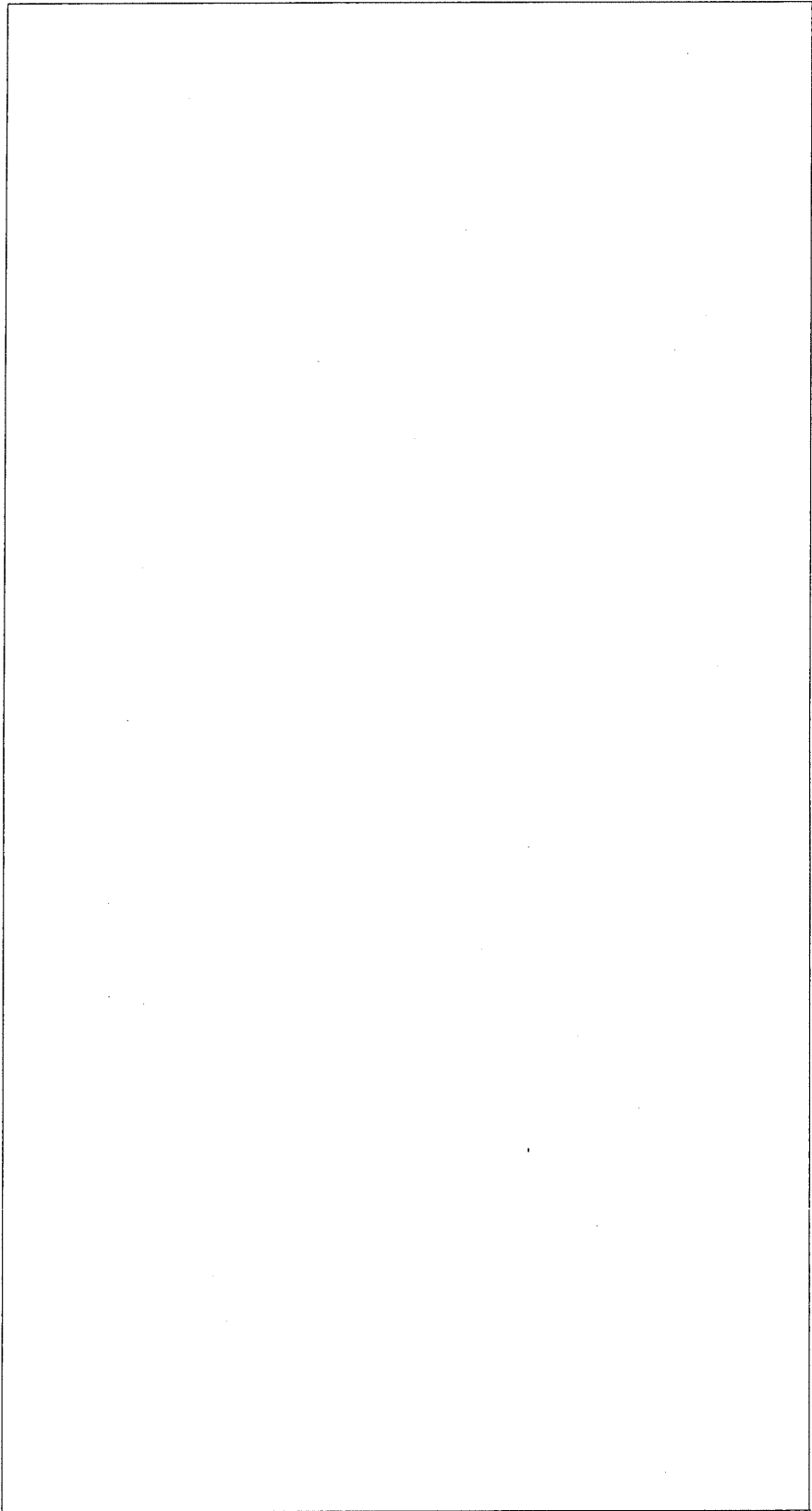
Articolo 34 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge sulle cooperative sociali e sulle società cooperative a mutualità prevalente rette

DOTT. TANIA ANDRIOLI
NOTAIO IN PALMANOVA

con la disciplina delle società per azioni nonché,
in quanto compatibili, le disposizioni sulle Im-
prese sociali.





COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO
CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1, DEL D. LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO
REGISTRO IMPRESE.
PALMANOVA, 6 MAGGIO 2025